



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO PESTALOZZI
Prot. 0014302 del 13/12/2021
(Uscita)

Istituto Omnicomprensivo "Pestalozzi"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Viale Seneca - Villaggio Sant'Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.iopestalozzi.edu.it/>

Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale scolastico in servizio presso l'Istituto (DS, DSGA, docenti e ATA) interessati dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai sensi dell'art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che introduce l'art.4-ter al D.L. 44/2021, quest'ultimo convertito con modificazioni dalla legge 76/2021.

1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:
l'Istituto / La Scuola {Denominazione}, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore.
con sede legale in {Via},
a {Citta} provincia di {Provincia}, telefono {Telefono}
codice fiscale {Partita_iva}, codice meccanografico {Meccanografico},
email {Peo}, PEC {Pec}.

2 Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)

NetSense S.r.l. nella persona dell'ing. Renato Narcisi,
con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT) e Partita IVA 04253850871,
email: info@netsenseweb.com, PEC: netsense@pec.it,

3 Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del rispetto dell'obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico in servizio presso l'Istituto.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

Le fonti normative da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del

trattamento, sono costituite:

- dall'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021;
- e dall'art. 9-quinquies del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, introdotto dall'art.1 del D.L. 127/2021.

4 Categorie di destinatari e dei dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, saranno trattati esclusivamente dati del personale scolastico per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio.

Una precisazione fornita dal M.I. con nota 1889 del 07/12/2021 indica infatti che è da ritenersi escluso dal suddetto obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. La stessa nota aggiunge inoltre che il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi e dovrà aver assolto all'obbligo vaccinale solo alla data del proprio rientro in servizio a scuola (momento in cui il titolare inizierà le attività di trattamento dati oggetto della presente informativa). Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il rispetto dell'obbligo vaccinale da SARS-CoV-2.

In merito all'eventuale utilizzo della funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute (per i dettagli circa le modalità di trattamento riferirsi all'apposita sezione del presente documento) saranno trattati, come già avveniva precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, i log applicativi che tratteranno le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Esito della richiesta del servizio;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

5 Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali dei soggetti interessati al trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare.

Le informazioni relative al rispetto dell'obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 possono essere ottenute dall'interessato oltre che attraverso l'uso della APP VerificaC-19 o delle funzionalità del SIDI per la verifica del cosiddetto "green pass rafforzato", grazie alla loro interazione con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*), di titolarità del Ministero della Salute.

6 Modalità di trattamento

Il trattamento oggetto della presente informativa si compone di due fasi: la vera e propria verifica dell'obbligo vaccinale e, nei casi previsti dalla normativa, la trasmissione (e la ricezione) di inviti, disposizioni dirigenziali e altra documentazione.

La verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale degli interessati avviene, in modalità predefinita,

attraverso il controllo del cosiddetto “green pass rafforzato” effettuato anche secondo le modalità definite con il DPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cioè attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*), di titolarità del Ministero della Salute. In continuità con quanto avveniva precedentemente all'entrata in vigore del “green pass rafforzato”, non è escluso l'uso della app Verifica-C19 prevista dalla normativa e aggiornata al fine di verificare tale nuovo stato della certificazione verde.

Le due diverse modalità consentono di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i soggetti interessati e di ottenere l'esito della validità della condizione di vaccinazione al momento dell'invio della richiesta. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche informatiche relative al possesso o meno del “green pass rafforzato” non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione. I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati. Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui sopra, i soggetti interessati possono richiedere di consegnare al titolare, su base volontaria, copia della propria certificazione verde COVID-19. Gli interessati che consegnano la predetta certificazione sono esonerati dai controlli da parte dell'Istituto per tutta la durata della relativa validità. In questo caso la consegna della certificazione avverrà brevi manu da parte dell'interessato al titolare, il quale la conserverà in cassaforte fino alla fine del periodo di conservazione descritto nell'apposito paragrafo del presente documento e disporrà l'esonero del controllo nei confronti dell'interessato.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, il dirigente scolastico inviterà per iscritto l'interessato a produrre, entro cinque giorni una documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi della normativa vigente, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, ai sensi della normativa vigente.

Nello scambio di documentazione con l'interessato saranno sempre utilizzati:

- numerazione di protocollo riservata (il cosiddetto “protocollo riservato”);
- modalità di trasmissione che assicurino la riservatezza e il carattere individuale delle comunicazioni, ad esempio consegna brevi manu oppure utilizzo delle funzionalità di comunicazione privata garantite dal registro elettronico, ovvero invio di email all'indirizzo email istituzionale del dipendente con comunicazioni preferibilmente cifrate.

Le medesime accortezze saranno richieste all'interessato nelle comunicazioni in risposta all'Istituto. L'eventuale documentazione cartacea sarà conservata in cassaforte fino alla fine del periodo di conservazione descritto nell'apposito paragrafo del presente documento; solo quella relativa ad eventuali sospensioni dal servizio o sanzioni sarà inserita nel fascicolo del personale in busta chiusa, sigillata e riportante la dicitura “contiene atti riservati”.

7 Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021.

Al fine di applicare eventuali sospensioni dall'attività lavorativa e di procedere con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, i dati personali dei soggetti interessati potranno essere

comunicati esclusivamente agli organi competenti.

8 Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9 Periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento oggetto della presente informativa si compone di due fasi: la vera e propria verifica dell'obbligo vaccinale e, nei casi previsti dalla normativa, la trasmissione (e la ricezione) di inviti, disposizioni dirigenziali e altra documentazione.

Riguardo la fase di verifica con l'ausilio delle applicazioni informatiche, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, né dal Dirigente Scolastico, né da suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

I log applicativi saranno conservati per dodici mesi nel sistema del Ministero dell'istruzione.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui sopra, i soggetti interessati possono richiedere di consegnare al titolare, su base volontaria, copia della propria certificazione verde COVID-19. Gli interessati che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dell'Istituto. In questo caso la documentazione cartacea sarà conservata, con le modalità descritte nell'apposito paragrafo, fino alla scadenza della certificazione verde e, comunque, non oltre la fine del periodo indicato dal DL172.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, il dirigente scolastico inviterà per iscritto l'interessato a produrre, entro cinque giorni una documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi della normativa vigente, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale documentazione sopra descritta sarà conservata fino alla fine del periodo indicato dal DL172, a meno di quella relativa ad eventuali sospensioni dal servizio o sanzioni, la quale sarà conservata per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica.

10 Dati di navigazione e cookie di sessione

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi.

I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

11 Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:

- la conferma dell'esistenza dei dati personali;
- l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
- la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
- il periodo di conservazione;

b) il diritto di rettifica (art. 16);

c) il diritto alla cancellazione (art. 17);

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

12 Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13 Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento UE 679/2016.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Di Blasi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993*